Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 settembre 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 634.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 222, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 222. — Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue:

tassa di immatricolazione (primo anno) L. 12.000;

tassa di iscrizione (ogni anno) L. 200.000;

soprattassa esami (ogni anno) L. 16.000;

contributi di laboratorio (ogni anno) L. 14.000;

soprattassa per esame di diploma (ultimo anno) L. 20.000;

tassa di trasferimento per altra sede L. 10.000;

tassa registrazione congedi provenienti da altra sede L. 2.000;

rilascio diploma originale per il valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo L. 6.000;

tassa erariale di diploma L. 50.000.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 228, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è soppresso.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 231, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in urologia, è soppresso.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 238, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in pediatria, è soppresso.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 241, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in cardiologia, è soppresso.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 242, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è soppresso.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 263, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in malattie infettive, è soppresso.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 266, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è soppresso.

Art. 9.

L'art. 276, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, è soppresso.

Art. 10.

L'art. 283, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è soppresso.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 286, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in odontostomatologia, è soppresso.

Art. 12.

L'art. 292, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, è soppresso.

Art. 13.

L'art. 298, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso.

Art. 14.

L'art. 305, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia, è soppresso.

Art. 15.

L'art. 320, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in psicologia, è soppresso.

Art. 16.

L'art. 335, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia toracica, è soppresso.

Art. 17.

L'art. 341, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in medicina dello sport, è soppresso.

Art. 18.

L'art. 351, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in anatomia patologica, è soppresso.

Art. 19.

L'art. 362, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in medicina interna, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. **635**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 678, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi ».

Art. 2.

L'art. 811, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi ».

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 901, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 155

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 508)

Nel sunto del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 508, riguardante « Modificazione allo statuto della Società italiana di tossicologia, in Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1982, alla pag. 5562, dove è scritto: « *viene approvata la modificazione all'art.* 5 *dello* statuto della Società italiana di tossicologia », leggasi: « *sono approvate alcune modificazioni apportate allo* statuto della Società italiana di tossicologia ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 9 gennaio, 16 gennaio e 31 maggio del 1978 nonché 14 marzo 1979;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, con sede in Bergamo, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI BERGAMO

Titolo I

ISTITUZIONE - FINALITÀ - PATRIMONIO DEL MONTE

Art. 1.

Origine

Il « Monte di credito su pegno » di Bergamo, con sede in Bergamo venne istituito con prima denominazione di « Monte di Pietà » nell'anno 1557, con la dotazione iniziale di L. 5.579, a seguito di collette ed elargizioni della cittadinanza; mentre nell'anno 1558 vi « concorsero i nostri compratrioti habitanti nella inclita Città di Venezia con animo pio et liberale ».

Art. 2.

Finalità

Il Monte ha scopo fondamentale di concedere prestiti con garanzia di pegni su cose mobili che hanno e manterranno valore commerciale.

Il Monte inoltre svolge tutte le operazioni ed i servizi previsti negli articoli 38, 39 e 40 di questo statuto.

Il Monte non si propone fini di lucro: gli utili disponibili nei limiti dell'art. 44, sono devoluti a beneficenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 3.

Patrimonio

Il Monte dispone di un patrimonio nominale che, alla data del 31 dicembre 1977, è di L. 54.440.286, come risulta dalla situazione patrimoniale riferita alla stessa data e che viene allegata al presente statuto sub *A*, quale parte integrante e sostanziale di esso.

Art. 4.

Cessazione di attività

Il Monte potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In tal caso, il patrimonio del Monte che rimarrà disponibile (dopo che saranno soddisfatte tutte le obbligazioni passive dell'ente) dovrà essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio dei cittadini di Bergamo.

Titolo II

Art. 5.

Organi del Monte

Gli organi del Monte sono:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il direttore.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: composizione-nomina-durata

Il Monte è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con provvedimento del governatore della Banca d'Italia; gli altri consiglieri sono nominati rispettivamente dalla amministrazione comunale di Bergamo, dalla amministrazione provinciale di Bergamo, dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bergamo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e si rinnova integralmente alla fine di ogni quadriennio.

I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando non entrano in carica i nuovi nominati in loro sostituzione.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 7.

Incompatibilità

Fermo quanto previsto dall'art. 6 della legge 10 maggio 1938, n. 745, si precisa che non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado dei sindaci, direttori, funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti dall'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione.

Art. 8.

Poteri e attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione del Monte, con le sole limitazioni previste dalle leggi speciali che regolano il funzionamento dei monti di credito su pegno di seconda categoria.

Quindi, in particolare, al consiglio sono attribuite, fra le altre, le facoltà che a solo titolo esemplificativo e non esclusivo vengono di seguito elencate:

a) modifiche statutarie;

b) emanazione di norme riguardanti la organizzazione e il funzionamento del Monte, con particolare riferimento ai vari servizi — compreso il settore contabile e amministrativo — e provvedimenti su singole operazioni specifiche; organizzazione ed attuazione dei controlli dei vari settori;

c) formulazione e modifiche di un regolamento riguardante il personale dipendente;

d) assunzione e licenziamento del personale dipendente, con determinazione della retribuzione e delle condizioni relative ai rapporti di lavoro; provvedimenti disciplinari ecc.;

e) decisioni e provvedimenti in merito alla politica finanziaria, economica, patrimoniale e assistenziale del Monte;

f) istituzione di eventuali commissioni consultive per studio e pareri su specifici problemi;

g) formazione e approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;

h) apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze, ai sensi delle vigenti disposizioni;

i) acquisto, vendita, permuta di beni immobili e compimento di operazioni immobiliari in genere (il tutto nei limiti consentiti dalla legge); ivi compreso l'accensione, la estinzione e la modificazione di diritti reali e servitù attive e passive su immobili di proprietà e di terzi, ivi compresa la facoltà di accendere, estinguere, modificare, anche per surrogazione e riduzione, ipoteche su immobili di proprietà e di terzi e di richiederne la iscrizione e la cancellazione, con esonero di responsabilità per il conservatore dei registri immobiliari;

l) stipulazione di contratti di locazione di immobili anche ultra novennali;

m) acquisto, vendita e permuta di beni mobili e titoli;

n) operazioni bancarie di ogni genere, con facoltà di richiedere agli istituti di credito indicati all'art. 45, lettera *e*) nel presente statuto, prestiti ed affidamenti, sia allo scoperto, sia assistiti da garanzie anche reali, e conseguentemente di compiere ogni operazione ammessa dalla legge e dallo statuto sociale con gli istituti medesimi e con l'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

o) deliberazione in merito alle operazioni di cui agli articoli da 37 a 40 del presente statuto;

p) erogazione dei fondi destinati a beneficenza ed a pubblica utilità;

q) autorizzazione al presidente e/o al vice-presidente ad adire alla autorità giudiziaria di ogni grado, come attore o come convenuto, ivi comprese le giurisdizioni speciali e amministrative, nonchè le commissioni tributarie di ogni grado ed a nominare all'uopo procuratori speciali;

r) transazioni per qualsiasi somma, anche a mezzo arbitrati rituali ed irrituali ed a mezzo amichevoli compositori;

s) nomina di procuratori per singoli atti e per categorie di atti, con attribuzione di poteri e determinazione dei relativi compensi;

t) decisione in merito a qualunque altro atto, senza alcuna esclusione, se non quella che derivi dai limiti sopra indicati.

Il presidente e il vice-presidente sottoporranno alla decisione del consiglio di amministrazione ogni e qualsiasi argomento che riterranno opportuno; ogni consigliere e ogni sindaco avrà diritto di richiedere al presidente la inserzione all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio, di qualunque argomento di interesse del Monte.

Art. 9.

Adunanze e deliberazioni

Il consiglio si aduna almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta si manifesti la necessità e quando il presidente lo ritenga opportuno, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni devono ottenere il voto favorevole di almeno tre amministratori.

Le adunanze sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza dal vice-presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. (Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età).

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e da un segretario, nominato dal consiglio fra persone che fanno parte del Monte.

Art. 10.

Decadenza di consiglieri

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del consiglio.

Art. 11.

Del presidente

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale del Monte di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le eventuali commissioni consultive e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e l'andamento dei servizi del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio.

Il presidente può, inoltre, assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza, o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice-presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Art. 12.

Del collegio sindacale

Presso il Monte funziona, con le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939 n. 1279, un collegio di tre sindaci, di cui uno nominato dalla Banca d'Italia che presiede il collegio, e due dal comune di Bergamo.

Non possono far parte contemporaneamente del collegio sindacale i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, del direttore, funzionari ed impiegati del Monte. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente statuto.

I sindaci durano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente deve subito informare l'ente che lo ha nominato, affinchè questo provveda alla sua sostituzione. Il nuovo eletto rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dalla Banca d'Italia, su proposta del consiglio di amministrazione del Monte.

I sindaci che risultassero totalmente inadempienti alle funzioni proprie dell'incarico, per un periodo di un anno, decadranno dall'ufficio.

Spetta agli altri sindaci insieme al presidente del consiglio dichiarare la loro decadenza.

Art. 13.

Direzione dei servizi

La direzione dei servizi può essere affidata, dal consiglio di amministrazione, o ad un direttore assunto a termini di regolamento del personale, o ad un consigliere.

Il direttore assicura il regolare svolgimento di tutte le operazioni del Monte e riferisce al presidente qualsiasi eventuale manchevolezza che dovesse riscontrare, formulando proposte atte ad eliminarla.

Al consigliere che eserciterà le funzioni di direttore potrà essere attribuita, compatibilmente con le possibilità di bilancio, un'indennità, nella misura indicata dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Regolamento del personale

I modi di assunzione e nomina, i requisiti e le responsabilità, le attribuzioni e mansioni, il trattamento economico ed assicurativo, le cauzioni e quanto possa riguardare i diritti e doveri del personale, verranno stabiliti in apposito regolamento del personale.

Art. 15.

Obblighi generali per amministratori e personale dipendente

E' vietato ai componenti degli organi amministrativi ed ai dipendenti, di contrarre obbligazioni di qualsiasi genere con il Monte, e di partecipare, comunque, agli utili della gestione.

Qualora un dipendente del Monte subentrasse nelle obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il consiglio di amministrazione fisserà il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone la Banca d'Italia.

Titolo III

OPERAZIONI DEL MONTE

A) Prestiti su pegno di cose mobili

Art. 16.

Oggetti accettabili in pegno

Sono accettati in pegno:

a) oggetti d'oro, d'argento o altri metalli preziosi e pietre preziose;

b) biancheria, attrezzi, strumenti, macchine, merci e metalli in genere, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo seguente, e sempre che abbiano o possano mantenere il loro valore commerciale.

Art. 17.

Oggetti non accettabili in pegno

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario o di equipaggiamento militari ed equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto, e, in genere, le cose che l'amministrazione credesse di rifiutare nell'interesse del Monte, in ispecie quando si abbia fondato motivo di ritenere di illegittima provenienza le cose offerte in pegno.

Art. 18.

Stima

Gli oggetti offerti in pegno vengono stimati in base al loro valore commerciale, escluso qualsiasi prezzo di affezione.

In merito ai criteri e alle modalità di stima, nonchè in merito alle attribuzioni e responsabilità dell'estimatore, si rimanda al regolamento dei servizi.

Art. 19.

Limiti dei prestiti

I limiti, minimo e massimo, dei prestiti sono rispettivamente L. 5.000 e L. 5.000.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 1.000.000 sino ad un massimo di L. 2.000.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del Presidente; per le sovvenzioni di importo superiore a L. 2.000.000 (sino al massimo di L. 5.000.000) dovrà ottenersi l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di insufficiente o limitata disponibilità di fondi, avranno la precedenza i prestiti per somme minori.

Art. 20.

Rapporto entità prestiti e valore di stima

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha la facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore, ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto in pegno.

Art. 21.

Rilascio polizza

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio al presentatore di una polizza, la quale è un titolo al portatore anche se contiene l'indicazione di un nome.

Essa deve indicare, oltre a quanto è stabilito dall'art. 10 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa devono, inoltre, essere riportate le norme relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze in pegno, nonchè il testo dell'art. 31 della predetta legge e le altre disposizioni che fossero stabilite dalla Banca d'Italia.

Art. 22.

Distruzione o smarrimento polizza - Duplicati

Il Monte considera sempre come esclusivo proprietario degli oggetti pignorati il portatore della relativa polizza di pegno; e non accetta reclamo, nè assume responsabilità verso terzi per eventuali cessioni o commercio delle polizze stesse.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze di pegno, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento potrà autorizzare l'emissione di duplicati di polizza nei limiti stabiliti dalle suindicate disposizioni, e subordinatamente all'osservanza delle altre norme contenute nel regolamento del Monte. La denuncia della perdita dovrà farsi per scritto, anche con lettera raccomandata.

Art. 23.

Durata e rinnovazione prestiti

La durata dei prestiti è stabilita in mesi tre.

La data di scadenza si rileva dalla polizza.

Possono essere concesse sino a tre rinnovazioni sia totali che parziali e previa riestima e pagamento degli interessi.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, col conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Art. 24.

Assicurazione su pegni

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 25.

Danni ai pegni e risarcimenti

Il Monte non risponde dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza. Non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, o altri danni, quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore, o da fatti di Terzi, ma è tenuto a rifondere al depositante l'eventuale risarcimento ricevuto dalla società assicuratrice o da terzi, nei limiti del risarcimento stesso e dedotto l'importo del credito del Monte per capitali, interessi, accessori e le eventuali spese.

Quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima, aumentato di un quarto, attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, dedotto, anche in questo caso, l'importo del credito del Monte per capitale, interessi e diritti accessori.

Art. 26.

Riscatto

Le condizioni del riscatto (interesse su prestiti, tassa fissa a titolo di rimborso spese di custodia e di assicurazione, ecc.) sono stabilite con provvedimenti del consiglio di amministrazione.

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 27.

Casi particolari: cose rubate o sottoposte a sequestro

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione, deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, si applicano gli articoli 46 e 47 del regio decreto n. 1279/1939.

Art. 28.

Pegni non riscattati

I pegni non riscattati o non rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza sono venduti all'asta pubblica.

B) Aste pubbliche

Art. 29.

Norme generali sullo svolgimento delle aste

Il consiglio di amministrazione fisserà la data e il luogo delle aste.

Alle aste indette dal Monte, sono applicabili gli articoli 353 e 354 del codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali dove si svolgono le aste.

Le norme per lo svolgimento degli incanti sono stabilite nel regolamento interno.

Art. 30.

Pubblicità delle aste

Le aste sono rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste si effettuano.

L'avviso rimarrà esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso indicherà il luogo, il giorno e le ore dell'asta, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 31.
Direzione delle aste

Il consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario, l'incarico di dirigere le aste. Il presidente può sempre assumere la direzione delle aste.

Art. 32.
Aggiudicazione di beni all'asta

Gli oggetti vengono posti all'asta nello stato di fatto in cui si trovano, e sono aggiudicati al miglior offerente.

Possono essere ammesse offerte segrete. Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra, l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale; fra due o più offerte segrete deve essere preferita quella presentata prima.

Nel regolamento interno verranno stabilite altre norme atte a disciplinare adeguatamente la materia.

Art. 33.
Beni rimasti invenduti

I beni rimasti invenduti, ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono aggiudicati al perito estimatore per l'importo del prestito e relativi interessi e accessori.

L'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno tre esperimenti d'asta.

Art. 34.
Registrazione vendite

Le vendite sono registrate su apposito Libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 35.
Responsabilità del Monte per gli oggetti venduti

Il Monte non risponde dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti aggiudicati, nè del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 36.
Disponibilità di somme ricavate dalla vendita

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi e accessori, la somma residuata, dedotte spese e diritti d'asta, rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

C) Operazioni varie

Art. 37.
Eredità, legati e donazioni

Il Monte può accettare eredità, legati e donazioni, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con le modalità e cautele che essa riterrà di stabilire.

Art. 38.
Istituzioni di servizi

Per il miglior assolvimento del suo scopo fondamentale e per il miglior utilizzo delle sue attrezzature, il Monte potrà istituire servizi speciali.

In particolare:

A) *Servizio di custodia semplice.*

Il Monte può ricevere, a titolo di custodia semplice, contro corrispettivo, depositi di titoli di credito, di oggetti preziosi o comunque di un certo pregio.

Le norme relative al servizio saranno stabilite nel regolamento interno dei servizi.

B) *Perizie.*

Il Monte può effettuare perizie di oggetti preziosi, su richiesta di terzi e della autorità giudiziaria.

C) *Aste per conto terzi.*

Il Monte può assumere incarico di vendita all'asta di beni per conto terzi.

Art. 39.
Anticipazioni passive

Il Monte può contrarre anticipazioni passive, nonche mutui, con le formalità di cui agli articoli 18 e 23 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Art. 40.
Utilizzo somme eccedenti

Il Monte utilizzerà le somme esuberanti in relazione all'attività svolta, e gli eventuali utili d'esercizio secondo quanto previsto nel titolo V.

Titolo IV

TUTELA DEI BENI

Art. 41.
Assicurazioni relative ai beni patrimoniali

Il Monte deve assicurare i beni immobili e mobili di sua proprietà contro i danni d'incendio, contro i rischi di responsabilità civile nei confronti dei terzi.

Art. 42.
Assicurazioni relative a beni di terzi in pegno e in deposito

Devono essere assicurati contro l'incendio, il furto e la rapina, per un valore non inferiore a quello di stima, aumentato di un quarto, gli oggetti costituiti in pegno (come previsto anche agli articoli 24 e 25 del presente statuto), nonchè gli oggetti in custodia, di cui all'art. 38, lettera *A*.

Titolo V

UTILI D'ESERCIZIO E SOMME ECCEDENTI

Art. 43.
Esercizio annuale e bilancio consuntivo

L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre di ciascun anno, il consiglio approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 44.
Utili d'esercizio

Gli utili d'esercizio saranno così ripartiti:

nove decimi all'aumento del patrimonio netto del Monte;

un decimo ad erogazioni per scopi di beneficenza (con particolare riguardo al disimpegno gratuito di oggetti impegnati dai poveri), assistenza e utilità pubblica.

La deliberazione sarà presa dal consiglio di amministrazione in sede di discussione e approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 45.
Somme eccedenti

Le somme disponibili in eccedenza alle esigenze delle attività che il Monte deve svolgere, possono essere impiegate nelle seguenti operazioni, con l'osservanza dei limiti, modalità e condizioni stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano i monti di seconda categoria:

a) acquisto di titoli di stato, o garantiti dallo stato, o a questi per legge equiparati, o di cartelle fondiarie;

b) acquisto di immobili;

c) anticipazioni su titoli;

d) mutui ipotecari;

e) depositi in c/c presso la cassa di risparmio postale, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, casse di risparmio e monti di credito su pegno.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46.
Domicilio legale degli obbligati

Ad ogni effetto di legge, s'intende che chiunque contrae obbligazioni con il Monte, ha eletto domicilio in Bergamo, presso la sede del Monte.

Art. 47.
Modifiche al presente statuto

Il presente statuto sostituisce tutte le disposizioni statutarie precedentemente in vigore. Le modificazioni allo statuto dovranno essere deliberate dal consiglio di amministrazione (v. art. 8, lettera *a*) e dovranno essere comunicate entro un mese dalla data di deliberazione all'organo di controllo, per le approvazioni previste dalle norme legislative.

Art. 48.
Rinvio alla legislazione vigente

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

(4233)

DECRETO 31 agosto 1982.
Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1982, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, come risulta modificato dal decreto n. 258401 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4362)

DECRETO 31 agosto 1982.
Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1982, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'ediliza convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per la edilizia convenzionata ed agevolata ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto interministeriale n. 258405 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il proprio decreto, in data 30 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4363)

DECRETO 31 agosto 1982.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1982, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42, riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e consorzi di comuni, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258400 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti; da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4364)

DECRETO 31 agosto 1982.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1982, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258403 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4365)

DECRETO 31 agosto 1982.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento stesso;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258404 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 19 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto, in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4366)

DECRETO 31 agosto 1982.

Costo effettivo, per il bimestre settembre-ottobre 1982, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto ed, in particolare, l'art. 4, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto n. 258402 del 5 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, con cui è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1982 e stabilita nella misura dell'1,75% la commissione per l'anno 1982;

Visto il decreto, in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1982;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione, è pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4367)

DECRETO 31 agosto 1982.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont, settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate, ed, in particolare l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista di fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tialiana n. 189 del 12 luglio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre luglio-agosto 1982 nella misura del 20,90% e che detto tasso è composto;

18,90% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

2% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provista dei fondi per le operazioni cheditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2% il tasso di riferimento è pari al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4371)

DECRETO 31 agosto 1982.

Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1982, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggic 1964, n. 357 (Vajont, proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale è stato stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmnte sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982 con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della raccolta per il bimestre luglio-agosto 1982 e stabilita la commissione per l'anno corrente pari all'1,75%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

Tenuto conto della commissione dell'1,75% **il tasso** di riferimento per il bimestre in questione risulta pari al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

(4370) *Il Ministro*: ANDREATTA

DECRETO 31 agosto 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1982, sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni relative, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto interministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agrario di miglioramento nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto:

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982 il costo di provvista è pari al 18,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre settembre-ottobre 1982, si ragguaglia al 20,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4368)

DECRETO 31 agosto 1982.

Determinazione del tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1982, sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale sono stati modificati con decorrenza 1° luglio 1981 il criterio di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di finanziamento previste dalla citata legge « 153 » nonché il periodo della loro validità già stabiliti con decreto ministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 20,75% e che detto tasso è composto:

a) 18,60% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti per il bimestre gennaio-febbraio 1982;

b) 2,15% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività per l'anno 1982.

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982 il costo di provvista è pari al 18,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,85%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 5 giugno 1981, è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982 e che la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito e pari al 2,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2,15%, il tasso di riferimento sulle suddette operazioni per il bimestre settembre-ottobre 1982, si ragguaglia al 20,85%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4369)

DECRETO 31 agosto 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1982, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 225 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982, il costo della provvista è pari al 18,90% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4373)

DECRETO 31 agosto 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1982, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 221 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento

da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982 nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982, il costo della provvista è pari al 18,90% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia, in conformità alle cennate disposizioni, ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 12 aprile 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4376)

DECRETO 31 agosto 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, rettificato con avviso pubblicato il 17 luglio 1982 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982 il costo della provvista è pari al 18,90% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai decreti in data 19 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4372)

DECRETO 31 agosto 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1982, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del

27 gennaio 1978, concernente norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,70% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982, il costo della provvista è pari al 18,90% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,65%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 23 dicembre 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento è pari al 20,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4375)

DECRETO 31 agosto 1982.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,95% e che detto tasso è così composto:

a) 18,95% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 2,00% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982 il costo della provvista è pari al 18,90% e che di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,90%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai decreti in data 31 marzo 1977 e 5 giugno 1981, è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,90% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione del 2%, il tasso di riferimento è pari al 20,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4377)

DECRETO 31 agosto 1982.

Tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre settembre-ottobre 1982, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto in data 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 16 dicembre 1980, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 19 agosto 1980, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3, con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare, anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1982, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1982, nella misura del 20,20% e che detto tasso è così composto:

a) 18,45% quale costo della provista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Visto il decreto in data 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 luglio 1982, con il quale si è stabilito che per il bimestre luglio-agosto 1982, il costo della provvista è pari al 18,70% e che, di conseguenza, il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 20,45%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dai cennati decreti in data 19 agosto 1980 e 5 giugno 1981, è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi, effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa, è pari al 18,70% per il bimestre settembre-ottobre 1982.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia al 20,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] *Nelle province in cui, alla data del 1° luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi.*

[2] Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

[3] Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico *delle quote del fondo sanitario nazionale assegnate alle singole regioni.*

[4] Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui al-

l'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

[1] Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali *ai sensi dell'articolo* 6, *lettera* n), *n.* 18, *e dell'articolo* 24, *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

[2] Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

[3] Con decreto *interministeriale* dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. *I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.*

[4] Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti *interministeriali* dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, *previo parere dell'ISPESL.*

[5] Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.

Art. 3.

[1] I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.

[2] In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente articolo 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, *previo parere dell'ISPESL,* ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonché adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte. L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al cap. 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

[3] *Il contributo di cui all'articolo* 3, *secondo comma, della legge* 19 *dicembre* 1952, *n.* 2390, *viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo* 51 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI.*

Art. 4.

[1] L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

[2] I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti della attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è istituito un dipartimento *dotato di autonomia funzionale e contabile* per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma.

[3] Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;

tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale *e dei lavoratori autonomi, nonché un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo* 6, *lettera* c), *del predetto decreto del Presidente della Repubblica* 31 *luglio* 1980, *n.* 619.

[4] Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonché da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali *e dei lavoratori autonomi, nonché da un rappresentante dell'ANCI.*

[5] Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un esperto designato dall'ENEL;

un esperto designato dall'ENI;

un esperto designato dall'IRI.

Art. 4-bis

I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4378)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 25 agosto 1982. Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982) modificato ed integrato dal decreto ministeriale 1° luglio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982) che reca norme relative alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982);

Ritenuto opportuno proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Considerato che il Ministero della sanità dispone di scorte di vaccino antiaftoso acquistato con i fondi dell'esercizio finanziario 1981 e che, ai sensi dei decreti ministeriali 10 marzo 1982, e 1° luglio 1982, sopracitati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie di Stato vengono effettuati direttamente dalle province autonome e dalle regioni;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli, la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini, di età superiore a tre mesi, presenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

In via ordinaria saranno sottoposti a trattamento immunizzante:

a) dal 1° ottobre 1982 al 31 gennaio 1983 i bovini ed i bufalini;

b) dal 1° aprile al 30 giugno 1983 gli ovini e i caprini che si spostano per la monticazione e i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunta l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini di cui alla precedente lettera *b*) dovrà essere effettuato prima della monticazione, da oltre 15 giorni e da non oltre 4 mesi. Detto trattamento immunizzante dovrà essere annotato sui documenti sanitari previsti dagli articoli 42-43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Nel territorio della Sicilia la vaccinazione antiaftosa obbligatoria sarà estesa a tutti gli ovini ed i caprini ivi presenti di età superiore a 3 mesi. L'esecuzione di detto trattamento immunizzante avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza ma non sarà soggetta ai limiti di tempo stabiliti nel precedente art. 2.

Art. 4.

In via eccezionale, le competenti autorità sanitarie, per comprovati motivi di ordine tecnico ed organizzativo, potranno consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione o il differimento dell'intervento immunizzante rispetto ai termini previsti nell'art. 2.

Art. 5.

Le province autonome e le regioni provvedono all'approvvigionamento e alla distribuzione gratuita del vaccino antiaftoso occorrente conformemente alle norme previste dai decreti ministeriali 10 marzo 1982 e 1° luglio 1982 citati nelle premesse.

In caso di comprovata impossibilità da parte delle province autonome o delle regioni di provvedere in tutto o in parte all'approvvigionamento del vaccino antiaftoso, il Ministero della sanità provvede, nei limiti delle scorte di vaccino acquistato con i fondi stanziati nel 1981, alla fornitura gratuita del prodotto immunizzante occorrente.

Per il pagamento delle prestazioni veterinarie relative ai trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza il Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 1982, più volte citato, pone a disposizione i fondi necessari.

Art. 6.

Le vaccinazioni antiaftose saranno effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Art. 7.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, sempreché la situazione epizoologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1983 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 8.

Non sono soggetti, ovviamente, ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2, i trattamenti immunizzanti antiaftosi effettuati in regime di emergenza od in ossequio a decreti o ad ordinanze ministeriali relativi alla importazione di animali aftoso-sensibili.

Ogni altro trattamento immunizzante, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 9

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 25 agosto 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(4310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio I.P.I. con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S. Quirino (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Celentano con stabilimento in Nocera Superiore (Salerno), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi Sud con sede in Milano e stabilimento ad Anzio (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novolan 74 con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novolan 74 con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuliana di Rovigo, è prolungata al 2 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuliana di Rovigo, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini con sede e stabilimento in Mercogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cesare Oddicini di Omegna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cesare Oddicini di Omegna (Novara), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cesare Oddicini di Omegna (Novara), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 22 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Delfino di Arpino (Frosinone), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.S.T. - Costruzioni Metalliche S.r.l. con sede in Genova, è prolungata al 12 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.S.T. - Costruzioni Metalliche S.r.l. con sede in Genova, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips con sede in Milano e stabilimenti in Monza ed area milanese, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips con sede in Milano e stabilimenti in Monza ed area milanese, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rondo con sede in Milano e stabilimento in Cilavegna (Pavia), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rocchini & Peroncini con sede e stabilimento in Mede (Pavia) è prolungata al 29 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rocchini & Peroncini con sede e stabilimento in Mede (Pavia) è prolungata al 28 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mupi con sede in Firenze e stabilimento in Bracciolini (Arezzo) è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mupi con sede in Firenze e stabilimento in Bracciolini (Arezzo) è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrauto S.r.l. di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 1981 al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrauto S.r.l. di Torino è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrauto S.r.l. di Torino è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I.R. in amministrazione straordinaria - stabilimento di Torino è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Business Equipment inc. di Pomezia è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.LA.MA.IN. con sede in Terni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1981 al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cagnoni e C. S.p.a. con sede in Osimo (Ancona) è prolungata al 3 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni Metalmeccaniche Napoletane, con sede e stabilimento in Barra - Napoli, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4311)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per il credito sportivo

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per il credito sportivo è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1982, come segue:

compenso annuo lordo: lire 30 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4315)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Potenza Picena

Con decreto interministeriale, 19 agosto 1982, n. 97, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del fabbricato, annesso alla Torre Vedetta (ex abitazione del custode) di Porta Potenza Picena, riportato nel catasto del comune di Potenza Picena (Macerata) al foglio di mappa n. 44, mappale n. 62, partita n. 303.

(4302)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a ventidue posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1977, n. 123, con il quale è stato approvato il programma di esami per l'accesso alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della suindicata direzione generale, ed in particolare l'art. 3 della legge stessa, anche in relazione all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, e ritenuto che, per l'esiguità dei posti messi a concorso, nessun posto può essere accantonato per gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale;

Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;

Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Tenuto conto che sono disponibili ventidue posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che pertanto può essere indetto un pubblico concorso per la copertura di detti posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1982 di autorizzazione a bandire concorsi pubblici, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1982, atti Presidenza, registro n. 6, foglio n. 286;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad ispettore in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

Piemonte	posti 4
Lombardia	» 2
Trentino-Alto Adige (Trento)	» 1
Friuli-Venezia Giulia	» 1
Veneto	» 5
Toscana	» 3
Liguria	» 2
Emilia-Romagna	» 2
Sardegna	» 2

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione, la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso stesso. I vincitori del concorso dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.

Per i posti messi a concorso nelle singole regioni saranno formate distinte graduatorie di merito, con le modalità specificate al successivo art. 8.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, debitamente firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina la sede di servizio assegnata ed a permanervi per un periodo di almeno cinque anni;

m) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche nello schema allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato.

Non si terrà conto, infine, delle domande che non contengano le indicazioni della regione prescelta tra quelle elencate al precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di una regione non elencata allo stesso art. 1 o che contengano l'indicazione di più regioni.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno, per tutti gli aspiranti, di due prove scritte e una prova orale obbligatoria.

Le due prove scritte si svolgeranno: una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta del programma.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nelle domande di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel supplemento del programma.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le prove scritte di esame avranno luogo a Torino nei giorni 25, 26 *e* 27 *ottobre* 1982 *alle ore* 8 *presso l'ISVOR, via Carlo Marenco n.* 4 (*angolo corso Dante n.* 103).

L'assenza dagli esami quale ne sia la causa, comporta la esclusione dal concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT o BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Le prove scritte obbligatorie sono superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Non possono comunque sostenere la prova orale i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria B ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame di idoneità.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 7

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione dei relativi documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta al successivo art. 9.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti al possesso di titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero in sostituzione di quest'ultimo il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell invito di cui al presente articolo;

6) certificato medico in bollo, rilasciato dal medico provinciale o U.S.L. o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, potranno limitarsi a produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al punto 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al punto 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al punto 7) del primo comma, in luogo dei quali produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

I documenti si considereranno prodotti anche in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (settima qualifica funzionale).

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina. La permanenza per almeno cinque anni nella sede di assegnazione sarà vincolante anche per i candidati idonei che potranno occupare posti eventualmente non coperti in regioni diverse da quella prescelta.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.
Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte I - NOZIONI TECNICHE FONDAMENTALI:

1) scienza e tecnica delle costruzioni: progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo o in cemento armato (normale e pre-compresso);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

3) elementi di elettrotecnica, di misura e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

4) elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

5) elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II - ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEI TRASPORTI:

1) modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento;

2) pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio;

3) nozioni fondamentali di economia dei trasporti;

4) regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie: opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

5) regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III - INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FISSI PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER LA NAVIGAZIONE INTERNA:

1) progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture);

2) progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

3) impianti per la trazione elettrica;

4) impianti di trasporto a fune;

5) cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

6) organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV - TRAZIONE E MATERIALE MOBILE:

1) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli);

2) progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

3) progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari;
4) caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V - NOZIONI AMMINISTRATIVE:

1) ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;
2) organizzazione e funzione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
3) cenni sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato;
4) norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;
5) norme sulla circolazione su strade pubbliche;
6) norme sulle opere in cemento armato a struttura metallica;
7) norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione;
8) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Supplemento:

La prova facoltativa consisterà in una breve composizione nelle lingue: francese, inglese e tedesco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1982
Registro n. 5 Trasporti, foglio n 82

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati (da redigere a macchina o in stampatello per esigenze meccanografiche)

Cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

Data di nascita (giorno, mese e anno)

Luogo di nascita (comune e provincia,
Stato di nascita solo per i nati all'estero)

Residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

Recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia) solo se diverso dalla residenza

Diploma di laurea in ingegneria .
conseguito il presso l'Università di
Regione prescelta .

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico ad ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per n. . . posti assegnati alla regione . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito suindicati (nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare anche la precedente residenza).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'aumento del limite di età (specificare tutti i titoli e le condizioni che, ai sensi delle vigenti leggi, consentono l'aumento del limite massimo di età indicato all'art. 2 del bando);
b) di essere cittadino italiano;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (indicare in caso contrario i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse);
d) di non avere riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti);
e) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale;
f) di avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);
g) di non avere mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con la data di inizio e termine nonché la causa dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);
h) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli con l'impegno di permanervi per un periodo minimo di cinque anni;
i) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Per la prova facoltativa di lingue straniere, sceglie la lingua (o le lingue) . . . . . (francese, inglese, tedesca).

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(che dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

(4292)

Concorso, per esami, a quindici posti di ispettore aggiunto del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;
Vista la legge 2 aprile 1968, n 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978, n. 1097, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i programmi di esame per l'accesso alla carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625 — concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della suindicata direzione generale — ed in particolare l'art. 3 della legge stessa, anche in relazione all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;
Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;
Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, e ritenuto che per l'esiguità dei posti messi a concorso, nessun posto può essere accantonato per gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma triennale;

Tenuto conto che sono disponibili quindici posti nella qualifica del ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e che partanto può essere indetto un pubblico concorso per la copertura di detti posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1982 di autorizzazione a bandire concorsi pubblici, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1982, atti Presidenza, registro n. 6, foglio n. 286;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad ispettore aggiunto in prova (VI qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

Piemonte . . . . posti 6
Veneto . . . . » 3
Trentino-Alto Adige (per la sola provincia di Trento) . . . . » 1
Liguria . . . . » 2
Emilia-Romagna . . . . » 3

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso stesso.

I vincitori del concorso dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.

Per i posti messi a concorso nelle singole regioni saranno formate distinte graduatorie di merito, con le modalità specificate al successivo art. 8.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, debitamente firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata e di permanervi per un periodo di almeno cinque anni;

m) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) su quale gruppo di materie della parte II del programma, di cui al successivo art. 4, intende sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopracitate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche nello schema allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Non si terrà infine conto delle domande che non contengano l'indicazione della regione prescelta tra quelle elencate al precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di una regione non elencata nell'art. 1 o che contengano l'indicazione di più regioni.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

La prima prova scritta, che può anche consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, verte sulla I parte del programma: la seconda prova scritta che può avere, in tutto o in parte, carattere pratico, verte sulla II parte.

La parte II è distinta in due gruppi di materie: il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso su quale gruppo di materie intende sostenere l'esame.

Il colloquio verte sugli argomenti delle parti I, II e III del seguente programma:

PARTE I:

1) *a*) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, potenze ed esponenti interi e frazionari; calcolo dei radicali, equazioni e problemi di primo e di secondo grado o riducibili al secondo grado; progressioni aritmetiche e geometriche; logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (uguaglianza, equivalenza e similitudine nel piano e nello spazio; poligoni, circonferenza e cerchio, poliedri, cilindro, cono, sfera);

c) funzioni trigonometriche ed uso delle tavole relative; applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei;

2) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

PARTE II:

1° *gruppo*:

1) *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico, collegamento di stazioni, triangolazioni, celerimensura, poliganazione; calcolo delle coordinate, livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione;

2) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere (tracciamenti e operazioni preparatorie; ponteggi, armature e centine, opere provvisionali, modalità di esecuzione dei lavori; attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevati, per preparazione di malta conglomerati e simili);

3) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizia;

a) tracciati, progetti di massima e definitivi; profili longitudinali e sezione trasversali; volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree, opere d'arte semplici; muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche, muratura, archi, volte e fondazioni, struttura di solai in legno, in ferro, in cemento armato, strutture di scale e tetti;

4) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciate, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia, pendenze e raggi minimi di curva; fossi scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere, impianti fissi, materiale mobile, sagome, impianti fissi, impianti sussidiari di esercizio, orari, prove e verifiche tecniche, vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) *a*) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto in tema di costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie);

b) disegno topografico.

2° *gruppo*:

1) nozioni fondamentali di fisica (meccanica, termologia, dilatazione dei gas, termodinamica, acustica, ottica, elettricità e magnetismo);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine;

3) elementi di tecnologia industriale e macchine utensili;

4) elementi di elettrotecnica applicata (motori elettrici, produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica);

5) nozioni fondamentali sulle macchine a vapore e sui motori a combustione interna;

6) disegno tecnico di elementi od organi di macchine.

PARTE III:

1) nozioni elementari di diritto (proprietà, distanze, servitù, espropriazione per cause di pubblica utilità; legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazione sociali, igiene del lavoro);

2) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

3) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

4) nozioni sui veicoli stradal a matore e loro rimorchi:

a) classifica dei veicoli in base alle caratteristiche;

b) costituzione e funzionamento in genere;

c) descrizione del motore (vari tipi: scoppio, diesel, a 2 e a 4 tempi);

d) descrizione della trasmissione, dei freni, degli organi di sterzo e della sospensione;

e) descrizione dei dispositivi di equipaggiamento del motore e del veicolo;

f) principali disposizioni tecniche relative ai veicoli e ai dispositivi;

g) nozioni sulla circolazione stradale, norme di circolazione, segnaletica obblighi e disciplina dei conducenti;

5) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato;

6) elementi di contabilità di Stato.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazione e documenti di identità

Le prove scritte avranno luogo a Torino nei giorni 28 *e* 29 *ottobre* 1982 *alle ore* 8,00 *presso l'ISVOR - Via Carlo Marenco*, 4 (*angolo corso Dante*, 103).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT o BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Le prove scritte obbligatorie sono superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei relativi documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti al possesso di titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito per ciascuna regione saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti dei rispettivi concorrenti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2 del bando, in originale o in copia su carta da bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quello del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato medico in bollo rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o USL o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittime): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è assegnato alla lista di leva marittima. I concorrenti già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici potranno limitarsi a produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1 del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6 del primo comma.

I candidati che si trovano alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7 del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti secondo quanto precisato nel presente articolo.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettore aggiunto del ruolo (VI qualifica funzionale) del personale della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina stessa.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina. La permanenza per almeno cinque anni nella sede di assegnazione sarà vincolante anche per i candidati che potranno occupare posti eventualmente non coperti in regioni diverse da quella prescelta.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1982
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 83

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati (da redigere a macchina o in stampatello per esigenze meccanografiche)

. . . .

Cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

. . . .

Data di nascita (giorno, mese e anno)

. . . .

Luogo di nascita (comune e provincia, Stato di nascita solo per i nati all'estero)

. . . .

Residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

. . . .

Recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia) solo se diverso dalla residenza

Regione prescelta . . . .
Diploma di . . . .
Conseguito in data . . . .
presso . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a ispettore aggiunto in prova, per n. . . posti assegnati alla regione . . . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito suindicato (nel caso sia avvenuto da meno di un anno il cambio di residenza, indicare la precedente residenza).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'aumento del limite di età (specificare tutti i titoli e le condizioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, consentono l'aumento del limite massimo di età indicato nell'art. 2 del bando);

b) di essere *cittadino italiano;*

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (indicare, in caso contrario, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse);

d) di non avere riportato condanne penali (indicare in caso contrario *le condanne riportate o gli eventuali procedimenti* penali pendenti);

e) di essere in possesso del sopra specificato diploma di . . . .;

f) di voler sostenere l'esame sul gruppo . . . . . *(indicare 1° o 2°) di materie della parte II del programma di* esame;

g) di avere soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

h) di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita la durata del servizio prestato con la data di inizio e termine nonché la causa dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

i) di accettare in caso di nomina la destinazione assegnatagli con l'impegno di permanervi per un periodo minimo di cinque anni;

l) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(che dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la istanza. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

(4293)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige

Il titolo del decreto ministeriale 20 ottobre 1981, concernente il concorso, per titoli, a posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 19 agosto 1982, sia nel sommario (alla pag. 5902) che nel testo del bando (alla pag. 5919), deve essere modificato nel se..so che dove è scritto: «*diciotto* posti», deve leggersi: «*ventotto* posti».

(4322)

REGIONE LAZIO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma

Con deliberazione 18 giugno 1982, n. 3567, della giunta regionale è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma:

Sedi rurali:

Affile, sede unica;
Ariccia, sede n. 3;
Anticoli Corrado, sede unica;
Canterano, sede unica;
Capranica Prenestina, sede unica;
Casape, sede unica;

Castelnuovo di Porto, sede unica;
Castel S. Pietro Romano, sede unica;
Cervara di Roma, sede unica;
Filacciano, sede unica;
Gavignano, sede unica;
Gorga, sede unica;
Jenne, sede unica;
Montorio Romano, sede unica;
Anzio, sede n. 5;
Nettuno, sede n. 7;
Pisoniano, sede unica;
Rocca Canterano, sede unica;
Rocca di Cave, sede unica;
Roccagiovine, sede unica;
Rocca S. Stefano, sede unica;
Roiate, sede unica;
Roviano, sede unica;
Sambuci, sede unica;
Sant'Oreste, sede unica;
Torrita Tiberina, sede unica;
Vallinfreda, sede unica;
Vicovaro, sede unica;
Roma, sede n. 297;
Roma, sede n. 397;
Roma, sede n. 719.

Sedi urbane:

Ladispoli, sede n. 3;
Nettuno, sede n. 6;
Pomezia, sede n. 6;
Valmontone, sede n. 2;
Roma, sede n. 433;
Roma, sede n. 519;
Roma, sede n. 499;
Roma, sede n. 593;
Roma, sede n. 610;
Roma, sede n. 627;
Roma, sede n. 720;
Roma, sede n. 728.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'assessorato Sanità della regione Lazio - Via C. Colombo n. 212 - Roma, entro e non oltre il 18 ottobre 1982.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso — pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, n. 64 del 13 agosto 1982 — presso l'assessorato alla sanità della regione Lazio, via C. Colombo n. 212 in Roma, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(4294)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 54, IN BORGOMANERO

Concorso ad un posto di medico scolastico generico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico scolastico generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'amministrazione dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

(578/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 244 del 4 settembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Provincia autonoma di Trento - Assessorato alle attività sociali e sanità: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1982, n. 26.

Modifica al cap. I del titolo VI della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68, relativo ad interventi nel settore agricolo finanziati a carico delle assegnazioni statali sulle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. L'art. 53 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione di opere di bonifica e irrigazione è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa di L. 22.052.000.000 di cui L. 14.231.000.000 nel 1982 ».

2. All'art. 59, primo comma, della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 le parole « Al complessivo onere di lire 65.395.000.000 per l'anno 1982 determinate ai sensi del presente capo si fa fronte: » sono sostituite dalle parole: « Al complessivo onere di L. 57.574.000.000 per l'anno 1982 determinate ai sensi del presente capo si fa fronte: ».

3. Il terzo alinea, primo comma, dell'art. 59, della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68, è soppresso e sostituito dal seguente:

« — per L. 10.485.000.000 e per L. 3.746.000.000 mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia rispettivamente per gli anni 1981 e 1982 quali quote relative al settore irrigazione e bonifica della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

4. All'art. 59 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« All'onere di L. 7.821.000.000 per l'anno 1983 determinato ai sensi del precedente art. 53 si fa fronte mediante impiego delle assegnazioni statali relative all'anno 1982 spettanti alla regione Lombardia nell'anno 1983 ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

5. La tabella *C* allegata alla legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 è così modificata per la parte relativa al settore irrigazione:

Articolo che autorizza la spesa	Capitolo interessato	Importo autorizzato	Copertura finanziaria		
			Assegnazioni statali per il 1981 Legge n. 984/77	Assegnazioni statali per il 1982 Legge n. 984/77	Assegnazioni statali per il 1982 Legge n. 403/77
(colonna 1)	(colonna 2)	(colonna 3)	(colonna 4)	(colonna 5)	(colonna 6)
Settore irrigazione					
art. 53	2.3.3.2.2.775	14.231	10.485	3.746	—

6. Conseguentemente il totale generale della suddetta tabella *C* è così modificato:

Articolo che autorizza la spesa	Capitolo interessato	Importo autorizzato	Copertura finanziaria		
			Assegnazioni statali per il 1981 Legge n. 984/77	Assegnazioni statali per il 1982 Legge n. 984/77	Assegnazioni statali per il 1982 Legge n. 403/77
(colonna 1)	(colonna 2)	(colonna 3)	(colonna 4)	(colonna 5)	(colonna 6)
Totale generale	—	57.574	25.007	13.376	19.191

7. L'art. 60 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68, è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 giugno 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *aprile* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *maggio* 1982 *prot.* 22402/6537).

(3620)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822460)